



COMUNE DI CASTEL RITALDI

Provincia di PERUGIA

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "GIOCAMONDO"

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del Nido d'infanzia denominato "Giocamondo" - istituito dal Comune di Castel Ritaldi e da collocare temporaneamente presso la struttura del gestore fino alla messa a disposizione dei nuovi locali comunali. Il servizio dovrà essere gestito nel rispetto del Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 23.12.2005 e ss.mm., del Regolamento per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato dal C.C. con deliberazione n. 32 del 27.06.2007 e ss.mm., della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Il servizio di nido d'infanzia è aperto, per ciascun anno scolastico, per un totale di 10 mesi, da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, escluse le festività previste dal calendario scolastico per 16 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e con orario 7,45 – 14.30.

In attesa della messa a disposizione dei nuovi locali comunali, pertanto l'I.A. dovrà avere a disposizione, all'atto dell'aggiudicazione definitiva di locali adeguati ed idonei, sotto ogni profilo di legge e secondo le prescrizioni del Capitolato, per ospitare il servizio. L'impresa dovrà essere in grado di attrezzare e rendere idonei i suddetti locali sotto ogni profilo di legge, a far data dall'avvio di esecuzione del contratto e consentire prima dell'avvio del servizio **e comunque entro e non oltre il 24 agosto 2018**, il sopralluogo della Commissione tecnica di ambito territoriale propedeutico al rilascio della relativa autorizzazione. I locali devono essere situati nel Comune di Castel Ritaldi e devono possedere tutti i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dal Regolamento Regionale n. 13/2006 come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n.9 del 22.12.2010 (rapporto minimo superficie utile netta/ricettività pari a 8,5 mq a bambino). L'Amministrazione comunale mette a disposizione del servizio gli arredi elencati in dettaglio nell'allegato Capitolato. L'eventuale integrazione degli stessi dovrà essere realizzata a cura e spese dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario servizi complementari analoghi a quelli oggetto del contratto che saranno oggetto di separato accordo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 Servizi aggiuntivi a carico del gestore

Il gestore deve garantire, in forma autonoma, con mezzi e risorse proprie e senza oneri a carico della stazione appaltante, l'avvio di servizi educativi complementari al nido ai sensi della Legge Regionale n.30/2005 e ss.mm. e del Regolamento Regionale n. 13 del 20 dicembre 2006 al fine di ampliare l'offerta educativa nei pomeriggi, nella giornata del sabato, nel periodo estivo e nelle festività natalizie e pasquali. I servizi dovranno essere svolti negli stessi locali utilizzati per il nido d'infanzia e dovranno rispettare gli standard gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sulla base delle direttive stabilite dalla Commissione tecnica comunale preposta. L'aggiudicatario dovrà concordare con l'Amministrazione comunale la determinazione delle tariffe che intende applicare per tali servizi.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale per il servizio di nido d'infanzia, pari a € 400,00 a bambino al mese, per un importo annuo complessivo presunto di € **52.000,00** oltre IVA, è da intendersi fisso e calcolato su 13 bambini per una ricettività compresa tra un minimo di 11 ed un massimo di 16 bambini per 10 mesi. Al di sopra della soglia massima o al di sotto della soglia minima, l'importo sarà rideterminato in base al prezzo/bambino offerto. Pertanto il valore complessivo dell'appalto comprensivo dell'eventuale opzione di ripetizione del servizio per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 156.000,00 oltre IVA. L'importo è determinato a rischio del gestore del servizio aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime ed è onnicomprensivo di ogni onere. Stante l'assenza di interferenze tra personale del committente e quello dell'appaltatore, allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a 0. L'Ente appaltante si riserva di predisporlo in caso se ne ravvisi la necessità.

Art. 4. Durata del contratto

L'appalto del servizio in oggetto ha la durata di un anno e precisamente dal 01.09.2018 o dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.08.2020. Il Comune di Castel Ritaldi si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di ricorrere entro la scadenza del contratto afferente la presente gara, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando al fine di affidare all'aggiudicatario individuato con la presente procedura la realizzazione di servizi analoghi per un ulteriore anno.

E' libera facoltà dell'Ente di recedere dal contratto in tutto o in parte, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti organizzativi o diverse forme di gestione dei servizi tali da rendere non più necessaria la fornitura, per indisponibilità finanziaria o per il manifestarsi di superiori interessi pubblici che indirizzano verso soluzioni economicamente vantaggiose, venendo quindi meno il bisogno diretto da parte del Comune.

Non sarà riconosciuto all'impresa, a fronte dell'eventuale recesso di cui trattasi, alcun rimborso spese o contributo o utilità di qualsiasi natura.

Art. 5 – Modalità di gestione

L'affidamento della gestione del servizio richiede la piena esecuzione delle prestazioni secondo la normativa di settore vigente. In particolare, da un punto di vista metodologico, si richiedono le seguenti prestazioni: 1. l'elaborazione e la realizzazione di un servizio di nido ed eventuali ulteriori servizi con modelli organizzativi anche sperimentali, il monitoraggio/verifica degli stessi interventi rispetto ai bisogni territoriali e alle problematiche relative all'infanzia senza esclusione di soggetti svantaggiati; 2. l'elaborazione e la realizzazione di una Programmazione educativa degli interventi come strumento operativo annuale calibrato e aggiornato, nei termini di flessibilità organizzativa e nella proposta socioeducativa, sui bisogni rilevati senza esclusione di soggetti svantaggiati; 3. l'elaborazione di un Piano di attività finalizzato a sviluppare sia un lavoro di rete con i Servizi e/o Istituzioni territoriali diretti alle stesse categorie di utenza sia la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative del nido e nella verifica qualitativa della loro attuazione; 4. l'elaborazione e la realizzazione di attività di monitoraggio e verifica come parte delle progettualità sopraindicate con indicazioni sulle modalità di rilevazione sistematica delle informazioni e dei dati necessari alla valutazione dei risultati e/o alla rimodulazione degli interventi per il servizio concordandolo con il Comune. Le attività di monitoraggio della qualità del servizio, secondo indicatori e strumenti definiti dalla Regione Umbria, saranno concordate e programmate con incontri periodici tra le specifiche funzioni di coordinamento individuate rispettivamente dal soggetto gestore e dal Comune. La gestione del servizio richiede inoltre le seguenti professionalità:

a) **Personale educativo** con competenze di educatore professionale in possesso di titoli di studio e/o esperienze professionali e formative previste dalla normativa regionale di settore. Il personale impiegato nelle diverse tipologie di servizio deve essere funzionale a garantire la gestione di contesti educativi complessi fondati sulla relazione adulto/bambino oltre a possedere competenze professionali in materia di osservazione, ascolto, accoglienza, progettazione e documentazione del Progetto educativo del Servizio assegnato. In particolare, nell'ambito dei diversi contesti educativi, devono essere garantite le seguenti prestazioni: - attività educative organizzate sia in un piccolo che

in un grande gruppo e/o individualizzate per promuovere l'identità, autonomia e competenza secondo lo sviluppo evolutivo degli utenti del Servizio; - attività finalizzate alla informazione, partecipazione e coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e nella verifica della loro attuazione; - documentazione delle attività del Servizio; - produzione di relazioni di verifica, con periodicità (e comunque ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità) sull'andamento del servizio assegnato, con elementi di valutazione sul lavoro svolto rispetto agli obiettivi ; Inoltre il personale educativo, dovrà : - gestire gli interventi in maniera unitaria e collegiale utilizzando metodologie di lavoro di gruppo; - assicurare, di regola, il criterio di continuità prevedendo, nello stesso servizio la presenza dello stesso educatore in maniera stabile e continuativa; - garantire continuativamente il rapporto numerico minimo educatore/bambino indicato nelle diverse tipologie di servizio dalla normativa e dalle disposizioni emanate in materia di gestione del servizio di nido. Pertanto il gestore ha l'obbligo di garantire la copertura delle assenze e di sostituire il personale, per qualsiasi assenza dal servizio, con figure di identica qualifica e profilo professionale ogni qualvolta venga compromesso tale rapporto. b) **Personale ausiliario**: Tale figura professionale, con compiti relativi alla pulizia, riordino degli ambienti, predisposizione e distribuzione pasti, collabora con il personale educativo alla realizzazione delle finalità del Servizio per tutte le operazioni assistenziali e logistiche e di supporto alle mansioni educative proprie degli educatori. c) Il gestore designa un proprio rappresentante con funzioni di coordinamento e supervisione del progetto pedagogico educativo, il cui nominativo dovrà essere comunicato al competente servizio comunale.

Attività di pulizia: il gestore si fa carico di tutte le attività di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, anche del giardino ed aree esterne, assicurando standard qualitativi adatti alla tipologia dei locali e degli arredi. Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia, l'articolazione delle pulizie ordinarie, periodiche e le eventuali pulizie straordinarie deve coordinarsi con lo svolgimento dell'attività. La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Il gestore dovrà farsi carico anche di eventuali interventi di disinfezione e disinfestazione che si rendessero necessari.

La ditta appaltatrice dovrà presentare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto, l'elenco nominativo del personale incaricato della gestione dei servizi, con relativa qualifica ed eventuale documentazione prevista dalla legge, impegnandosi a comunicare formalmente agli Uffici Comunali preposti ai servizi oggetto del presente appalto ogni variazione del personale che dovesse intervenire durante il periodo contrattuale.

Il gestore dovrà obbligarsi a fornire su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato presso l'asilo nido. Il gestore si obbliga altresì ad adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al **D.Lgs. n. 81/2008**.

Art. 6 – Competenze del Gestore

Oltre a quanto già previsto, il gestore del servizio provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito al Comune di Castel Ritaldi.

In particolare provvede a quanto segue:

- utilizzare, per l'espletamento dei servizi personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 30/2005, del Regolamento 13/2006 e dal Piano per i servizi socio educativi;
- assicurare la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica ed esperienza professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal presente capitolato;
- acquistare di tutti i materiali di consumo necessari, suppellettili, biancheria, attrezzature e materiali di pulizia ed igienico sanitari e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio non incluso nel verbale di consegna;

- sostenere le spese relative ai locali messi a disposizione del servizio da parte dell'aggiudicatario: utenze, affitti, manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse ed imposte;
- osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene e medicina del lavoro, prevenzione infortuni;
- corrispondere al proprio personale le retribuzioni, le indennità e quant'altro previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria;
- assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;
- nominare il responsabile ai sensi del D. Lgs 81/2003 e successive modificazioni e dovrà indicare il nominativo del RSPP nonché il Responsabile HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997 oltre che adottare il manuale di autocontrollo (HACCP) relativo al servizio di Asilo Nido
- il gestore è responsabile pertanto della sicurezza del proprio personale nonché dei danni causati a terzi, in dipendenza dei servizi affidati con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'appaltante;
- adempiere agli obblighi connessi al Documento Unico sulla Sicurezza /valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario).
- provvedere alla "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt.da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono esser forniti al Comune, prima della stipulazione del contratto.
- adottare adeguati strumenti formativi e di sostegno al personale al fine di promuovere e mantenere nel tempo una elevata professionalità;
- curare che i locali adibiti ai servizi siano mantenuti in perfetto stato di pulizia e di igiene; la stessa deve avere cura di mantenere pulito ogni arredo e attrezzatura presente nei servizi oggetto dell'appalto;
- avrà l'obbligo di uniformarsi oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall'amministrazione appaltante;
- organizzare corsi di formazione, tenuti da personale qualificato con comprovata esperienza, rivolti al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto per aspetti specifici attinenti alle mansioni svolte nell'espletamento dei servizi stessi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- provvedere, ai sensi dell'art. 25 – bis del DPR 14 novembre 2002, n.313, a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 dello stesso Decreto, per i soggetti che intende impiegare al servizio di cui in oggetto al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- fornire il materiale di consumo e ludico – pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio e l'eventuale integrazione del materiale d'arredo;
- organizzare e gestire autonomamente il servizio di somministrazione pasti con il relativo incameramento della contribuzione a carico degli utenti;
- comunicare mensilmente le presenze dei bambini frequentanti il servizio al responsabile del servizio del Comune di Castel Ritaldi.
- il soggetto attuatore, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 50/2016, è obbligato ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

- riconsegnare all'Amministrazione comunale, al termine del contratto il gestore dovrà nelle medesime condizioni, gli arredi risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario deterioramento derivante dall'uso.

La programmazione didattica annuale viene concordata con l'Amministrazione comunale che si può avvalere delle professionalità della Commissione tecnica d'Ambito n. 9. Il gestore si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione, ad apportare eventuali modifiche al progetto educativo, in relazione all'emergere di impreviste necessità di gestione del servizio.

Art. 7 – Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune le funzioni relative a:

- formazione delle graduatorie ed ammissione al servizio;
- determinazione e riscossione delle rette di frequenza, ad eccezione della contribuzione relativa al servizio somministrazione pasti che verrà riscossa direttamente dal gestore;
- riscossione dei contributi regionali;
- messa a disposizione degli arredi e giochi elencati in allegato al presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere con proprio personale o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi (es. Azienda ASL, Tecnici, ecc.) al controllo periodico, e senza preavviso, della qualità e quantità del servizio reso. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche sullo stato d'uso e mantenimento dei locali e del relativo arredamento. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito al presente Capitolato, al Progetto Educativo proposto dal gestore, al Regolamento Comunale e alla normativa vigente in materia, nonché per verificare il regolare funzionamento del servizio e la qualità dello stesso. Tali controlli potranno essere effettuati dal personale dell'ufficio competente o da rappresentanti della Commissione Tecnica di Ambito territoriale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di redigere un nuovo piano finanziario del nido e apportare modifiche all'articolazione e all'organizzazione del servizio oggetto del presente appalto, integrando lo stesso con ulteriori prestazioni e attività che prevedano l'attuazione di diverse fasce orarie opzionali e con diversificazione tariffaria al fine di ampliare l'offerta educativa. Pertanto il servizio e l'importo dell'appalto potranno subire variazioni in diminuzione in relazione al numero degli iscritti, in funzione della riorganizzazione o ridimensionamento del servizio deciso dall'Amministrazione o per ogni altra causa e circostanza, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso.

art. 8- Sciopero e interruzione del servizio

Poiché le funzioni inerenti i servizi richiesti sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale del gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento dei servizi, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Il servizio dovrà comunque essere garantito in ogni suo singolo sotto servizio. In questo caso potranno essere concordate con il coordinatore responsabile, in via straordinaria particolari modalità gestionali e organizzative. Il gestore si impegna inoltre ad accettare le norme vigenti per il funzionamento dei servizi essenziali e a garantire i servizi nella misura ivi prevista.

Art. 9– Inserimento bambini disabili

In presenza di bambini disabili dovrà essere assicurato da parte del gestore del servizio personale d'appoggio appositamente dedicato al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e l'integrazione dei bambini nel gruppo. In tal caso, previa intesa tra le parti, vengono determinate le modalità del servizio ed il relativo corrispettivo.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato alla stipula del contratto, unitamente alla indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L'affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Castel Ritaldi e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG;

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto

E' fatto divieto al gestore del servizio la cessione totale o parziale del contratto medesimo. E' altresì vietata la cessione di credito e qualunque procura che non sia autorizzata dall'amministrazione Comunale. Al gestore del servizio è fatto altresì divieto di subappaltare i servizi oggetto del presente contratto di appalto, ad eccezione del servizio di fornitura pasti.

Art. 12 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione alla gara è richiesta garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo complessivo stimato della concessione da costituirsi con le forme e modalità tutte stabilite nel medesimo articolo e nel rispetto di tutti i requisiti chiesti da parte dei soggetti che rilasciano la garanzia fideiussoria.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo le forme e modalità tutte stabilite l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale presunto al netto dell'IVA se dovuta, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli artt. 93, comma 7 e 103, comma 1 del medesimo D.Lgs..

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. (NB avendo sopra evidenziato che le modalità sono quelle della norma non so se riportare questo elenco)

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria, oltre che sui corrispettivi mensilmente fatturati, per l'applicazione delle stesse. La garanzia, in ogni caso, verrà escussa solo quando l'ammontare delle penalità non risulti coperto dai corrispettivi mensili. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 13 - Stipula di convenzione e spese contrattuali

I rapporti contrattuali inerenti la fornitura del servizio saranno regolati da apposito contratto. Tutte le spese inerenti al contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 14 – Responsabilità

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione del servizio affidato, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando il Comune di Castel Ritaldi da ogni responsabilità. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi/interventi senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Castel Ritaldi. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri operatori, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula del contratto, o dell'avvio dei servizi, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata dell'affidamento. Tale polizza dovrà, in particolare, garantire l'Appaltatore oltre che il Comune di Castel Ritaldi, contro i danni che, durante lo svolgimento dell'affidamento, in qualsiasi modo e/o maniera possano essere arrecati dai propri operatori a terzi, intendendosi per tali anche i fruitori finali del servizio medesimo ed i loro beni. Il Comune di Castel Ritaldi è espressamente esonerato per qualsiasi evento o danno a cose e persone che dovesse verificarsi nell'espletamento delle attività/prestazioni oggetto dell'affidamento, ivi compresi gli eventuali incendi.

E' pertanto a carico del gestore del servizio l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio di asilo nido appaltato. Tale polizza dovrà essere stipulata dal gestore entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale del Gestore nell'espletamento del servizi. La polizza dovrà avere massimali non inferiori:

- € 1.000.000,00 per ogni sinistro;
- € 1.000.000,00 per danni a persone (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori);
- € 1.000.000,00 per danni a cose.

La copertura (RCT) dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. Eventuali danni derivati al personale, utenti e terzi causati dalla struttura possono essere posti a carico del gestore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture o simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Il gestore solleva il Comune di Castel Ritaldi da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del gestore del servizio ed, in ogni caso, da questo rimborsate.

Art.15 - Controversie

Per ogni controversia che non si sia potuta risolvere in via amministrativa é competente esclusivo il Foro di Spoleto.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 Codice civile le seguenti fattispecie:

- a) frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) perdita da parte del gestore dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, lo stato di liquidazione coatta o procedimenti avviati per la dichiarazione di una di tali situazioni, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- e) non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il rapporto numerico educatore/bambini;
- h) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al concessionario sempre salvo l'eventuale maggiore danno. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

La risoluzione del contratto non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato e motivato la risoluzione.

art. 17 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà erogato mensilmente a seguito dell'effettuazione del controllo sulle prestazioni realizzate nonché della regolarità del DURC. Il pagamento delle fatture elettroniche, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse. Le spese di bonifico bancario sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 18 - Norme applicabili

Per quanto non previsto da questo capitolato speciale, le parti si riportano a quanto stabilito dal Codice Civile, dalla legislazione vigente in materia di appalti e di Cooperative sociali, dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e da tutte le norme vigenti nella materia di cui trattasi.

Art. 19 – Riservatezza dei dati e trattamento dei dati personali

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'Appaltatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation)

L'Appaltatore, a tal fine, comunica al Committente entro trenta giorni dall'inizio delle attività intese come servizi/interventi ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento recante le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

Allegato a)

ARREDI SERVIZIO "GIOCAMONDO"

N. INVENTARIO	BENI
2525	Mobile uso spogliatoio 3 ante
2526	Mobile uso spogliatoio 3 ante
2527	Mobile uso spogliatoio 3 ante
2528	Armadio insegnanti con top
2529	Armadio 2 ante h.193 cm
2530	Armadio 2 ante h.193 cm
2531	Tavolo rettangolare cm 130x65x42h
2532	Tavolo rettangolare adulti
2533	seggolina (25 unità)
2540	coprithermosifoni
2548	zanzariera a molla (10 unità)
2553	Mobile uso spogliatoio 2 ante
2613	Treno delle attività
2614	Tappetto a scacchi
2625	bagnetto fasciatoio